



Reforma e moderazione
di alcuni de' Capitoli sopra
le Divisioni di Casimiro e di
Malafetto confermate dai
Cardinali Spinola e Stugi

Q (11 e Novembre 1611 e 27 Dicembre
1674)

Gli antichi Statuti della Partecipazione
furono fusi nel 1471 approvati dal
Pontefice Sixto IV e poi ^{risfor-} ~~risfor-~~
mati negli anni 1611 e 1674
ripresentarono la conferma dei
Cardinali Legati di Ferrara,
Spinola, Chigi ed Adversarioli,
il quale ultimo fu Giuseppe Fontana
ficc sotto il nome di Vincenzo

XI - Vennero anche confermati nel 1557
da Urcolo Vice di Ferrara, nel 1558 da Giuliano
de' Rossi, Senatore di Bologna, nel 1562 dal Re

D'Este Alfonso II

Luca Tirocci

Conto di 4 Settembre 1724



RIFORMA, E MODERATIONE

D'alcuni de' Capitoli sopra le future Divisioni,
si di Casumaro, come di Malaffitto,
& a quelli aggiunte, e diminute.

OTTENUTA
DAL GENERAL CONSEGLIO
DELLA TERRA DI CENTO.

Con la confirmatione de i medesimi Capitoli dall' Eminentiss.
Sig. Cardinale SPINOLA, & approvatione della Riforma
suddetta dall' Eminentiss. Principi Cardinali CHIGI

LEGATI DIGNISSIMI DI FERRARA

*L' Anno 1611. adì 11. Novembre, e l' Anno 1674.
adì 22. Dicembre.*



IN BOLOGNA, M D. CC. XIII

Per li Peri. All' Angelo Custode. *Con licenza de' Superiori.*

Fra. B. Bolognese

Riforma, e moderazione d'alcuni de' Capitoli
per occasione delle future Divisioni si di
Casumaro, come di Malaffitto.



Prima che niuna persona di qual grado, stato, e condizione voglia essere, o sia, possi essere admissa alla participatione di detti Beni, ne d'alcuno di quelli al tempo delle future divisioni, ne d'alcuna di quelle, se non sarà delli descendenti da quelli, quali nell'altre divisioni sogliono partecipare detti Beni, & sarà habitante continuo di detta Terra, o sua guardia, dieci anni continui, cioè cinque anni continui immediate precedenti alle Divisioni, quali per l'avenire si faranno di detti Beni respectivamente, ed altri cinque anni continui immediate doppo le dette divisioni, sotto pena dell'esclusiva, ipso facto, a quelli, che non havranno habitato il quinquennio continuo precedente immediate alle divisioni, come sopra, e della perdita eò stante de i capi assignati a quelli che non habitaranno il quinquennio immediate susseguente alle dette divisioni respectivamente, quali devolvono alla Communia, ancorche passino in terzo possessore, e ciò per levar l'occasione di abbandonar la Patria libero benefici da essa.

E per assicurargli maggiormente che ogn'uno de Participantis habbi habitato il quinquennio sudetto precedente alle divisioni de detti Beni respectivamente, si ordina, che si assignano gli Editti, con intimare a ciascuno d'essi che debba darli in nota al Cancelliere di detta Most' Illustr' Communia per tutto il Mese di Gennaio precedente detto quinquennio, col Nome, e Cognome, & Habitatione.

E per accertar similmente, che doppo haver preso il capo non fatta alcuna cosa il quinquennio, e non esser ritornato ad abitarla, si ordina, che si assignano gli Editti, con intimare a ciascuno d'essi che debba giustificare la detta habitazione col riportare in comando del detto Cancelliere la fede giurata dell'istessa sua habitazione, o nella Terra, o sua Guardia, o anno sotto le pene già dette, fatto anche riflessione a gli ordini dati sopra di ciò dall' Eminentiss. Imperiali già Legato li 2. Giugno 1659.

Intendendo, che quelli quali fossero stati consumaci, o banditi per condannaione pecuniaria, o corporale, ch' essendo gratiati avanti la divisione, e così i Quinternetti, s'intendano esclusi dalla participatione de' detti Beni ancorche fossero gratiati di quel medesimo anno, ma se saranno gratiati prima di chiudere detti Quinternetti siano in tal caso ammessi, ogni volta però, che torneranno a habitare in questa Terra, o sua Guardia, e pagaranno le dovute gravetze.

E circa gli Originarij habitanti solamente in Ferrara, quelli dovranno partecipare i loro capi di Malaffitto, possedendo però beni immobili sopra quello di Cento, e pagando le solite gravetze, e s'intende che essere habitate nella Terra, o sua Guardia, quegli che habbi habitato con la sfuggior parte della sua Famiglia, e col sudetto peso delle gravetze parato.

Dovranno parimente essere ammessi alla participatione di detti beni tanto di Casumaro, quanto di Malaffitto quelli, che saranno fuori per causa di Studio.

*Eminentiss. & Reverendiss. D. Cardinalis Spinae Legatus, & Cancellarius in partibus Ferrariae
die 17. Novembris 1655.*

II. **E** Con dichiarazione ancora, che il figliuolo maschio nato dentro nove mesi, o dieci al più, doppo la morte del Padre, sia admissio alla participatione medesima, che sarà toccata al Padre, che havess' habitato il residuo del tempo, assegnando nel tempo delle Divisioni il capo al ventre, qual capo ritorni poi alla Communia, non nascendo vivo, o nascendo femina, & per evitare le fraudi, tal Moglie del Padre defonno, fra giorni 15. doppo la morte del Marito, debba dare notizia alla Signori Consoli della sua gravi-

VII. Tem ſopra gli meglioamenti de gli edifici, che ſono ſopra li Capi, che anderanno in ventura li è ſtatuto, che ſi debbano pagare alli paroni di eſſi edifici, ſecondo l' Eſtima de gli Eſtimatori del Commune, e ſe quello a cui ſarà toccato il Capo ſeſto detta Caſa non vorrà, ò non poter comprare la Caſa, ſia obbligato il Padrone della Caſa a pagarlielo ſecondo l' Eſtima da gli Eſtimatori ſudetti, purchè detto Padrone della Caſa non ſia forſattiero, ò inhabile di tenere, e poſſedere di queſti beni, nel qual caſo ſ' habbia da porre detta Caſa, e Capo all' incanto per dare a ciaſcuno quello ſarà giudicato da ſudetti Eſtimatori, quando però le parti non ſiano ſtraloro in concordia.

VIII. Tem, che à neſſuno ſia lecito alienare per alcun titolo, nè aſſettare per lungo tempo, ovvero per poco in alcuna perſona licettiera, non habitante nella Terra di Cento, ò ſuo Territorio, Capo alcuno, ò parte di eſſo di Caſimaro, e di Malaffitto, ſotto pena di lire 25. per ciaſcuna ſola, e per ciaſcun Capo, ò parte di Capo, che farà alienato, ovvero aſſettato, & eſſa alienatione, ò locazione ſia nulla ipſo iure, e ciaſcuno, che così alienarà, ò aſſettare come colui in che farà alienato, ovvero a cui farà aſſettato, ſ' intendà ipſo facto, & iure, eſſer incotto nella ſudetta pena, applicata alla Reverenda Camera, e chi accuſerà, ovvero denunzierà, fatta la condannatione, guadagni il quarto della condannatione, e fatta l' accuſa, ovvero denuncia, e provata, li Conſoli pro tempore debbano con ogni celerità ſforzare, mediante il braccio del Sig. Governatore pro tempore, eſtuo in che farà alienato, ovvero aſſettato vendere, ovvero aſſettare ad alcuno habitante in detta Terra, ovvero guardia tutto quello che avrà comprato, ovvero ſolto ad aſſetto ſotto la medefima pena, da eſſiggerli da detti Signori Conſoli, e da applicarli ut ſupra, e poi ſtrazare il lavoratore di dette Terre alienate, ovvero aſſettate à riſpondere de' frutti à chi comprerà, ovvero pigliarà ad aſſetto dette Terre, di maniera, che per niun modo di ſuoi poſſono pervenire alle mani de' forſattieri, e non trovandoli chi comprerà, ò ſolta ad aſſetto, debba far riſpondere de' frutti all' Eſtore detta Communita ſotto quella medefima pena d' applicarli come di ſopra, & i Signori Conſoli pro tempore debbano procedere contro li contrafaccienti, e circa li forſattieri, che non havranno habitato dieci anni continui, che vorranno comprare di detti beni, debbano prima haver licenza dal general Conſiglio in ſcritto.

IX. Tem occorrendo, che alcuno in fraude delle predette proviſioni tenefſe ſecretamente, ovvero paleſamente alcune Terre, ò Caſe in nome de' Paraffieri non habitanti, e ſenza licenza, ut ſupra, ovvero gli riſpondelle de' frutti, ovvero dell' aſſetto, cad' ipſo facto in detta pena da applicarli come ſupra, & ſe gli proceda ut ſupra; ſi nondimeno lecito à gli huomini della Pieve comprare, e pigliare ad aſſetto delle ſudette Terre di Malaffitto, ſecondo il ſolito, purchè ſia erito a gli huomini di Cento comprare, e pigliare ad aſſetto delle Terre di Malaffitto della Pieve, come per il paſſato tempo è ſtato lecito, e ſi oſſerva fino al preſente.

X. Dichiarando che gli Ebrei di Cento, & habitanti in Cento non poſſono in modo alcuno comprare, nè far comprare, nè pigliare ad aſſetto, nè far pigliare per modo alcuno parte alcuna di detto terreno di Caſimaro, &c. & havendone comprato, ò fatto comprare, ò pigliato ad aſſetto, ò fatto pigliare, come di ſopra, tutto lo debbano vendere veramente, & non con fraude; altrimenti contrafacendo, li detti Capi, ò parte di queſti, che havranno comprato, come di ſopra, ovvero in appazzi, ſiano applicati per li due terzi alla Communita, & per un terzo in denaro all' accuſatore, qual farà tenuto ſecreto, e tal Compea, Locazione, ò Incapparatione ſia nulla, ipſo iure, &

& volendoli que' tali, che gli havranno venduti, ò in altro modo contratti li detti Ebrei siano obligati restituire detto terreno a que' tali per quel medesimo prezzo, che l'havranno comprato, ovvero condotto, ut supra, e quello per conservazione delle ragioni dell' Infitramento dell' Invefitura di detto Terreno di Casamaro.

Idem Eminentiff. Concedit, & Mandavit ut supra.

XI. **E** Più che venendo alcuno il capo, che li sia per toccare alla futura divisione si debba poi eliminare ne' tempi delle divisioni da gli Edificatori da eleggerli dal Consiglio a quell' effetto, & il Compratore debba supplicare all' intero monare del capo, se avrà pagato minor prezzo, come anche il Venditore farà tenuto restituire quel più, che haveise havuto per detto capo, nè voglia patto fatto in contrario dalle parti.

Præfatus Eminentiff. D. Concedit, & Statuit ut supra.

XII. **I** Tem, che al tempo della divisione delle sudette Terre, una Casa etiam con la teggia, over tenile non si possa dividere ad effetto per haver due capi, ovvero più, ma qualunque Casa comprendendo la teggia se gli habbia a consignare un solo capo.

Idem Eminentiff. D. Concedit, & Juvat ut supra.

XIII. **H** Avendo il general Consiglio, promesso dalle notizie recatele espressamente imposto il procedere a gli abusi, e disordini, che seguono circa del fabricare, vendere, e permutare in danno de' partecipanti le Case; perciò fatta unitamente riflessione all' importanza dell' affare, si è in fine preso l' espediente che segue.

Per ovviare alle false vendite, e permutate fatte da quelli, che hanno più Case si in Casamaro, come in Malafitto, e fingono di vendere, e permutare le dette Case di Casamaro, in quelle di Malafitto, & e converso, & osservano solamente, tal permuta, e vendita fino che ciascuno di essi si prenderà a vendere, o permutare, e noi restituendo detto prezzo, e pagando ò le annuitate, o i canoni, che si sono dati, e si danno, e si danno a chi si vendono in gravissimo pregiudizio, e danno de' detti partecipanti, che vogliono in ventura.

Parimenti essendosi fabricato molte Case dalla Divisione passata in qua sopra li migliori terreni, quali per lo più sono quelli, che si vendono, e permutano fintamente con falsi giuramenti, in danno notabile de' partecipanti come sopra, nè potendosi per qual si voglia provisione, e diligente usate trovate tali vendite, e permutate false, si determina con questa regola generale, che per l' avvenire non sia assegnato capo a qual si voglia Casa nuova, sia di chi esser si voglia, benchè fatta con licenza del generale Consiglio, e pagati li soliti Scudi quattro per la posta, quando quella, ò quelle non siano state fabricate venti anni precedenti alle divisioni, ma vadino in ventura, come fariano, se non vi fossero le dette Case.

Dichiarando, che se saranno molti Fratelli quali habbino più Case non fabricate per lo spazio de' detti venti anni, siano ammessi alla partecipazione de' detti capi sotto delle medesime Case, non ostante la regola generale assegnata di sopra, quando però habbino il Padre, che sia morto, chiusi al Quaternento, ò entro li cinque anni prossimi alle divisioni rispettivamente.

Dovrasi in tanto osservare in perpetuo nell' altre Case, che si fabricaranno con detta licenza, e pagamento, come sopra, la regola generale sudetta, e quello per levar tante collusioni, spregiuri, e simulationi, false permutate, vendite finte, e tanti altri pregiudizi, in danno de' poveri partecipanti, a quali havendo più volte fatta opportuna, e ben matura riflessione il Consiglio, ha risoluto di deputare la presente Congregazione, con facoltà piena, e libera di provedersi, come hà preteso l' istessa di fare con la riforma dell' addotto, e corrente Capitolo, con la regola generale opportuna; Restando però sempre fermo all' istesso Consiglio il Jus, e facoltà di conceder simil licenza di fabricar Case sopra detti beni; e benchè dalle concessie sin qui ne siano insorti tanti abusi, e pregiudizi, egli però ha havuto mira, & intenzione di concederle a quelli similmente, che havranno fabricato sopra il proprio capo soccorsi alla divisione passata, e non altrimenti.

Dichiarata

vendita
Case

Dichiaro in oltre questa Congregazione, che alle Caselle di quelli Patroni, che se le sono fabbricate come sopra, si allegano il suo capo, ma che se non si fabbricano per cinque anni almeno precedenti alle divisioni, con licenza del general Consiglio suddetto, pagata la solita posta, e la Casa sia almeno sei tavole, e non sia di più di quattro, & havendo, quali condizioni non adempite, etiam in minima parte, li capi loro non saranno ammessi a vendere Caselle, e se non havranno li sudetti requisiti vadano in ventura, come se non vi fossero. Et che se non si fabbricano per li sudetti termini di quelle provate con giuramento, per li quali si intende che non si debbono essere state dette Case fabbricate sopra del capo di cui si parla sopra, altrimenti vadano in ventura.

Determina in oltre, che succedendo permuta ventura, o sopra dette Case fabbricate per venti anni precedenti a dette permuta, o siano state fabbricate per cinque anni precedenti le divisioni come sopra, habbino il suo effetto, come e' solito, e che li detti cinque anni fabbricate debbano essere approvate dal general Consiglio, quando pure siano privi della detta concessione quei partecipanti da quali venduto il capo, o cacaroli, e doppi preso li affitti si haverlo fabbricata la Casa, quale dovea esser fatta andare in ventura fino a che faranno venti anni che fu fabbricata, et essendo questa vera conclusione.

Ma perche le Case sia hora erette, e fabbricate sopra un terreno, che l'una occupa il capo dell'altra, però a fine di rimediare a tal inconveniente, si approva, e conferma la determinazione in quella proposito fatta piu volte, et approvata, cioè che in avvenire una Casa debba esser distante dall'altra Casa giudicata, et misurata almeno di misura di questa terra, altrimenti il capo soggetto vada in ventura.

Stendendo ancora un'altro disordine di frequentar l'Agriemfore nell' assignare il capo ad una Casa si pora sin sotto al silicio di detto capo, del qual' abuso ne intorgono molte volte litii, e diffensionii; Per ovviare al qual' inconveniente, e stabilisce che nell' assignare li capi, e divisione delle Case dell' Agriemfore le Caselle debbano essere assegnate, stando anche lontane una pertinetto, come Ara, Pozzo, Forno, Torre, &c. dalle Caselle, e che non si conceda la prelazione a que-

che vogliono in ventura.

Si aggiunge a gli altri pregiudizii in danno de' partecipanti, ancor quello non meno di quello indigo di proffittare, & e che alcuni Patroni delle Caselle, nel farli assignare, i loro capi dividino certa porzione di terreno, facendoseli assignare in più pezzi; per rimoverne dunque affatto simil pregiudizio, la presente congregazione nel seguente sentimento, cioè Che li medesimi Patroni debbano prendere il capo fatto la loro Casa continuatamente, e non per salto, in modo, che non possino passare da un morello, ad un'altro, se non per supplemento del capo, o quando siano in fine del morello, come se anche potessero pigliare il capo nel medesimo morello in più pezzi, ricalcando quel terreno li toccarebbe, e volendolo a loro elezione, le sia però lecito eleggerli il principio nel pigliar detto capo, etiam nell'altro morello, saltando la strada, purchè nel morello proprio gli venga dal Agriemfore assignato tanto terreno, quanto capisce la Casa, e sue pertinenze, come Ara, Pozzo, e Forno, &c. sopra esplicito, quando queste non fossero nell'altro morello, per esser la Casa nel fine dello stesso morello, che all' hora gli si dia il ompimento nel seguente morello.

XIV. E che volendo alcuna persona nelli cinque anni precedenti prossimi alle fisure divise de' detributi, o d' alcuna di quelle, vendere, alienare, obligare, o far patto, o promessa di vendere ad alcuna persona cosa alcuna, posta in qual si voglia de' detti terreni, o alcuno di quelli, che tal venditione, obligatione, e promessa, non possino fare, se prima il venditore, e compratore non haviano ottenuto licenza dal general Consiglio col partito, & all' hora havranno giurato ad Sanità Dei Evangelia in manus, et adis Scripturis, tal venditione, obligatione, e promessa, esser senza fraude, e simulatione, e con intentione di non commettere simulatione, e che contra' accendosi tal venditione, obligatione, e promessa, s' intendi esser nulla, e simulata, ancorchè fosse fatta con publico Intrumento, e col giuramento, quale in tal caso s' intende essere interposto fraudolentemente, e per forza, e paura, e castigo coal il venditore, come il compratore in pena di lire venticinque d' applicarsi alla Reverenda Camera.

XV. E Per maggiormente evitare
tal venditione tornerà dopo
rà simulata, non mostrando realtà
che il Capo, e Casa sia devoluta

XVI. Havendo la moltitudine del
Malaffitto fatto torto contro la fermezza
glio, e conservazione istessa de
valore, processato li Signori Con
gati Paroiali le commissioni par
dal Consiglio, e conservazione
a dovere otturare le fuorte For
que, oltre l'espresa otturazione
ligeramente laice, e ponderate
intercessato de partecipanti alla
impulso alla istessa Congregazio
decreando, che irremissibile
Seudi cinque; oltre l'otturazione
sia licita a chi li sia facto qual
fuoerti beni per far pietre, pop
cuna, sotto la medesima pena
si dare né meno se non per
che supplicarono tal licenza de
per la qualità d'istesso, e non

Grandi circa le predette vendite si è statuto, che le
divisione in possesso della Casa venduta si presum
ne haverla legitimamente acquistata, sotto pena
la Comunitaria.

Fornaci sin hora tavate negli Capi di Casamaro, e
gli ordini precisi dati più volte dal general Confe
siondo concesso ad meliorandum, per esser prima
pro tempore, e spicciarne a gli Eminentissimi Lov
gati, per la dovuta osservanza de gli ordini allegati
ella, e massime dal Sig. Card. Corini per sue lettere
condannando gl'insubordinati in pena di Seudi cin
ati a loro spese, dalla presente Congregazione dis
pure vedendosi il tutto fin qui dall'avidità troppo
neglecto, & meleguito, ha dato nuovo, ed efficace
di assolutamente ordinare, e comandare, come ha,
si proceda all'escutione delle pene espresse dalli
fatti a loro proprie spese, e che per l'avvenire non
sia preteso, questo, o calore, di cavar buche negli
altra simile materia, né meno Fornaci di forte al
a licenza del general Consiglio, e questa non la pos
qualche Casa, o rifaroria, ritenuto tenuti quelli,
pare ad Sanctis Dei Evangelia in mano del Camer
che medesime pietre, coppi, o altro, fatto per la dema
stro fine; e talo che le sia concesso tal licenza (que
non

maggior danni, e pregiudicii, che potrebbero pullulare) si debba solo fare, o diavare
la buca, over Fornace nel capo della Casa, e larga solamente una pertica in modo,
non in altra forma; dichiarando, che quando si dice della buca s'intende, che quella
medesima debba essere la Fornace; Incaricando poi subito quelli a quali sarà stata con
cessa detta licenza di ferrare, e murare, o far murare la medesima buca, o Fornace in ter
mine d'un Mese dopo la concessione, e ridurla in stato lavorativo, come prima, e col fatto
le pene medesime; e dichiarate, oltre all'arbitrate a Signori Consoli pro tempore, le per
dita della robba che si trovarà cotta.

XVII. Item, che se nel tempo, o innanzi, o dopo il tempo delle future divisioni d' detti
regimenti, che si faranno presentemente secondo la detta capitulatione, sarà alcuno
sia di che fatto, o condanna, o voglia essere, o sia, che ardisca di fare inguria alcuna di
parole, o di fatti, o minacce, o altro, contro alcuno de' detti huomini del Consiglio per trovarsi chiu
to dalle dette divisioni, e per causa delle dette capitulationi, caschi in pena di ventotto
Seudi d'oro d'applicarsi alla Reverenda Camera, e di un tratto di Corda, quali s'abbia
no da dare in publico, &c.

non tanto per la
divisione de' loro officii, e
si debba solo fare, o diavare
una pertica in modo,
che quella
licenza di ferrare, e murare,
come prima, e col fatto
pro tempore, le per
dita della robba che si trovarà cotta.

Item Enunciato D. Concordi & Julis ut supra.

P Raxina decem, & septem capitula, sine decretis concernentia divisionem, ac alla
bona Casamara, & Nidiffius Terra Centi, concedimus approbamus, & confir
mus, & ab omnibus de eorundem unquam observari jubemus. Fornaci in Castro de
pradeta decima septima Mensis Novembris 1644.

HORATIUS CARL. LEGATUS. Impresimus
24. Decembris 1674.
SIGISMUNDUS CARD. CHISIUS LEG.

P. D. Pasquino Carmonatus Cleric. Regis. S. Pauli, & in Metropoli. Papi, pro Intercessione, & Revocazione D. E.
Cardinali Jacobo Borromeo Archiepiscopo Romani, & S. R. I. Præpositi.
Relapsimatur Sic. Generali S. Offic. Romæ.

Caroli 12 Xmas 1675
L. C. (P. S. 1675)

RIFORMA E MODERAZIONE

DI ALCUNI DE' CAPITOLI
SOPRA LE FUTURE DIVISIONI

Si di Casumaro, come di Malaffitto

ED A QUELLI AGGIUNTE E DIMINUTE

OTTENUTA

DEL GENERAL CONSIGLIO

DELLA TERRA DI CENTO

Con la confirmazione dei medesimi Capitoli
dall' Eminentissimo Signor Cardinale SPINOLA,
ed approvazione della Riforma suddetta
dall' Eminentissimo Principe Sig. Cardinale CHICI

LEGATI DEGNISSIMI DI FERRARA

L' Anno 1611. addì 11. Novembre, e l' Anno 1674. addì 22. Dicembre.



IN BOLOGNA 1713. ed IN CENTO 1854.

Con licenza de' Superiori.

RIFORMA E MODERAZIONE

Di alcuni de' Capitoli sopra le future Divisioni SÌ DI CASUMARO COME DI MALAFFITTO

I. Prima che nimia persona di qual grado, stato, e condizione voglia essere, o sia, possi essere ammessa alla partecipazione di detti Beni, nè d'alcuno di quelli al tempo delle future divisioni, nè d'alcuna di quelle, se non sarà delli descendenti da quelli, quali nelle altre divisioni sogliono partecipare detti Beni, e sarà abitante continuo di detta Terra, o sua Guardia, dieci anni continui, cioè cinque anni continui immediate precedenti alle Divisioni, quali per l'avvenire si faranno di detti Beni respective, ed altri cinque anni continui immediate dopo le dette Divisioni, sotto pena dell'esclusiva, ipso facto, a quelli, che non avranno abitato il quinquennio continuo precedente immediate alle Divisioni, come sopra, e della perdita eo status dei Capi assegnati a quelli che non abiteranno il quinquennio immediate susseguente alle dette Divisioni respective, quelli devolvino alla Comunità, ancorchè passì in terzo possessore, e ciò per levar l'occasione di abbandonar la Patria subitò beneficati da essa.

E per assicurare maggiormente che ogn' uno de' Partecipanti abbia abitato il quinquennio suddetto precedente alle Divisioni de' detti Beni respective, si ordina, che s' affiggono gli Editti, con intimare a ciascuno di essi che debba darli in nota al Cancelliere di detta Molto Illustrre Comunità per tutto il Mese di Gennaio precedente detto quinquennio, col Nome, e Cognome, ed abitazione.

E per accettare stualmente, che dopo aver preso il capo non parta alcuno entro il quinquennio continuo immediate susseguente alle dette Divisioni rispettivamente, si comanda espressamente, che debba giustificare la detta abitazione col riportare in mano del detto Cancelliere la fede giurata dell' istessa sua abitazione, o nella Terra, o sua Guardia ogni anno sotto le pene già dette, fatto anche riflessione agli cedoli dati sopra di ciò dall' Eminentissimo Imperiali già Legato li 2 Giugno 1659.

Intendendo, che quelli quali fossero stati costumati, o banditi per condannaione peccaminaria, o corporale, ch' essendo graziosi avanti la Divisione, ch'essi li Quintesmetti, s' intendano esclusi dalla partecipazione delli detti Beni ancorchè fossero graziosi di quel medesimo anno, ma se saranno graziosi prima di chiudere detti Quintesmetti siano in tal caso ammessi, ogni volta però, che torcessono ad abitare in questa Terra, o sua Guardia, o pagheranno le dovute gravezze.

E circa gli Originarij abitanti solamente in Ferrara, questi dovranno partecipare i loro capi di Malaffitto, possedendo però beni immobili sopra questo di Cento, e pagando le solite gravezze, e s' intenda anco essere abitante nella Terra, o sua Guardia, quegli che avrà abitato con la maggior parte della sua Famiglia, e col suddetto peso delle gravezze pagato.

Dovranno parimente essere ammessi alla partecipazione di detti Beni tanto di Casumaro quanto di Malaffitto quelli, che saranno fuori per causa di Studio.

II. **E** con dichiarazione ancora, che il figliuolo maschio nato dentro nove mesi, o dieci al più, dopo la morte del Padre, sia ammesso alla partecipazione medesima, che sarà toccata al Padre, che avesse abitato il residuo del tempo, assegnando nel tempo delle Divisioni il capo al ventre, qual capo ritieni poi alla Comunità, non nascendo vivo, o nascendo femmina, ec. per evitare le fraudi, tal Moglie del Padre defunto, fra giorni 15 dopo la morte del Marito, debba dare notizia alli Signori Consoli della sua gravidanza, i quali prendino nota del suo nome, e cognome, ec. in quanti mesi si ritrova gravida, come ancora a suo tempo debba dar conto della nascita di detto figliuolo, e il tutto poi si abbia a riferire al primo Consiglio, che si farà.

Idem Eminentiss. Concedit ut supra.

III. **D**ichiarando ancora, che sebbene alcuno de' partecipanti, ec. descritti o denunziati alli Signori Assunti delle Divisioni sarà morto avanti l' attuale Divisione sia nondimeno assegnata la sua porzione alli suoi eredi, purchè non sia serrato il Quinteretto solito a farsi in simili Divisioni.

E perchè l' esperienza ha mostrato, che il dar li Capi separatamente a ciascuno dei fratelli divisi, e non separatamente a quelli, che vivono in comunione, dandosi un solo fra tutti, e ciò quasi contrario alla disposizione dell' Capitoli del 1611 ha portato vari disordini, nascondendo dalle finze, e simulate divisioni spergiri in offesa del Grande Iddio, e pregiudici a quelli, che vivono in comunione, e dalle vere, e sincere (secondo le quali li fratelli più per ansietà di pigliare ciascuno il suo capo, che per altro si sono divisi) hanno derivati pregiudici al Pubblico, non potendo li fratelli divisi ben coltivar le Campagne come facevano uniti, ed in comunione, oltre alle risse, discordie, liti da tal divisione succedèbè sincere insoite; quindi per togliere affatto l' occasione a spergiri, e perchè meglio s' attenda a coltivare il Territorio, s' ordina, che per l' avvenire si diano detti beni tanto a ciascuno dei fratelli partecipanti, che saranno divisi, quanto ad ogn' uno de' fratelli, che vivranno in comunione, non dovendo l' unione tra fratelli esser loro di pregiudizio, e bramaudo singolarmente questo Pubblico la pace fra tutti, e massime tra fratelli, non volendo dichiarare d' inferiore condizione quei fratelli, che vivendo in comunione cercano di godere la quiete, a gli altri che col dividersi eccitano discordie, risse e discussioni.

Idem Eminentiss. Concedit ut supra.

IV. **I**tem, ed acciocchè meglio le suddette Terre di Casimiro, e Maladitto siano piantate d' arbori, e viti, fatta la Divisione di dette Terre, si è statuito, che tutti gli arbori, e viti, che si trovano sopra i Capi nel tempo delle future Divisioni in perpetuo debbami pagar agl' immediati padroni di quel tempo nel modo, e secondo la tassa infrascritta, ovvero esser con essi loro in concessa avanti, che ne prendano l' attuale possesso, sotto pena a chi entrerà in possesso senza essere d' accordo di Lire 25 da esigersi sommarariamente dai Signori Consoli pro tempore, ed applicarsi per la metà al Padrone del Capo, e l' altra metà alla R. C. stando sempre ferma la provvigione suddetta.

Idem Eminentiſſi: D. Concedit ut ſupra.

V. **P**rima per gli arbori forti tanto da verra, quanto da cavazzo fruttiferi, o non fruttiferi, vecchi, o nuovi ſenza vite, che ſieno però piantati di tre anni avanti la Divisione ſi paghino Bolognini dieci l' uno, e con la vite allevata, e alta fino alla misura del cavazzo Bolognini quindici, e gli arbori dolci da verra, o da cavazzo ſenza vite Bolognini cinque, e con la vite Bolognini dieci; dichiarando però, che le piantate, che ſi faranno dalla pubblicazione de' preſenti Capitoli per l' avvenire debbano eſſere diſtanti l' una dall' altra ſei perche di larghezza.

Idem Eminentiſſi: D. Concedit ut ſupra.

VI. **E** di più ſi è ſtuito, che non ſi poſſi tagliar arbori verdi di ſete alcuna dove ſi trova allevata la vite ſotto pena di Lire 10, nè altra ſorte d' arbori ſenza vite verdi, nè dolci, nè forti, ſe non per cauſa di fabbricare, o riparar Caſe in detti Capi, o per altra legittima cauſa, non licenza però in ſcritto del Signori Conſoli pro tempore; la quale non ſi gli poſſa dare, ſe non di tre anni avanti la Divisione.

Idem Eminentiſſi: D. Concedit, ad mandāt ut ſupra.

VII. **I**tem ſopra gli meglioamenti degli edifici, che ſono ſopra li Capi, che andranno in ventura ſi è ſtuito, che ſi debbano pagare alli patroni di eſſi edifici, ſecondo l' Eſtima degli Eſtimatori del Comune, e ſe quello a cui ſarà toccato il Capo ſotto detta Cauſa non vorrà, o non potrà comprar la Caſa, ſia obbligato il Padrone della Caſa a pagarglielo ſecondo l' Eſtima degli Eſtimatori ſuddetti, purchè detto Padrone della Caſa non ſia foreſtiero ed inhabile di tenere, o poſſedere di queſti beni, nel qual caſo s' abbia da porre detta Caſa, e Capo all' incanto per dare a ciaſcuno quello avrà giudicato da ſuddetti Eſtimatori, quando però le parti non ſiano fra loro in concordia.

Idem Eminentiſſi: D. Concedit, ad decernit ut ſupra.

VIII. **I**tem, che a nessuno ſia lecito alienare per alcun titolo, nè affittare per lungo tempo ovvero per poco in alcuna perſona foreſtiera, non abitante nella Terra di Ceſto, o ſuo Territorio, Capo alcuno, o parte di eſſo di Caſanovo, e di Malaffito, ſotto pena di Lire 25 per ciaſcuna volta, o per ciaſcun Capo, o parte di Capo, che sarà alienato ovvero affittato ed eſſa alienazione, o locazione ſia nella ipſo jure, e ciaſcuno, che così alienerà, o affittare come colui in che sarà alienato, ovvero a cui sarà affittato, s' intenda ipſo facto, ed jure, eſſer incuro nella ſuddetta pena, applicata allo Reverenda Camera, e chi accuſerà, ovvero denunzierà, fatta la condannaſione, guadagni il quarto della condannaſione, e fatta l' accuſa, ovvero denuncia, e provata, li Conſoli pro tempore debbano con ogni celerità ſforzare, mediante il braccio del Sig. Governatore pro tempore, colui in che sarà alienato, ovvero affittato vendere, ovvero affittare ad alcuno abitante in detta Terra; ovvero guardia tanto quello che avrà comprato, ovvero tolto ad affitto ſotto la medeſima pena, da eſſiggeſi da detti Conſoli, e da applicarsi ut ſupra, e poi ſforzare il lavoratore di dette Terre alienate, ovvero affittate a riſpondere dei frutti a chi comprerà, ovvero piglierà ad affitto det-

te Terre, di maniera, che per uua modo li fructi possino pervenire alle mani di forestieri e non trovandosi chi compri, o tolga ad affitto, debba far rispondere dei fructi all' Esattore della Comunità sotto quella medesima pena d' applicarsi come di sopra, ed i Signori Consoli per tempore debbano procedere contro li contraffacciosi, e circa li forestieri, che non avranno abitato dieci anni continui, che vorranno comprare di detti beni, debbano prima aver licenza dal general Consiglio in iscritto.

Prefatus Eminentiss: D. Concedit ut supra.

IX. Item occorrendo, che alcuno in fraude delle predette provisioni tenesse secretamente, ovvero palesemente alcune Terre, o Case in nome de' Forestieri non abitati, e senza licenza, ut supra, ovvero gli rispondesse dei fructi, ovvero dell' affitto, cada ipso facto in detta pena da applicarsi come sopra, e se gli proceda ut supra; sia nondimeno lecito a gli uomini della Pieve comprare, e pigliare ad affitto delle suddette Terre di Malaffino secondo il solito, purchè sia lecito a gli uomini di Cesto comprare, e pigliare ad affitto delle Terre di Malaffino della Pieve, come per il passato sempre è stato lecito, e si osserva sino al presente.

Prefatus Eminentiss: D. Concedit ut supra.

X. Dichiarando che gli Ebrei di Cesto, e abitanti in Cesto non possono in modo alcuno comprare, nè far comprare, nè pigliar ad affitto, nè far pigliare per modo alcuno parte alcuna di detto terreno di Casamaro, ec. ed avendosi comprato, o fatto comprare, o pigliato ad affitto, o fatto pigliare, come di sopra, tutto lo debbano vendere veramente, e non con fraude; altrimenti contraffaccendo, li detti Capi, o parte di quelli, che avranno comprato, come di sopra, ovvero incorporati, siano applicati per li due terzi alla Comunità, e per un terzo in denaro all' accusatore, qual sarà tenuto secreto, e tal Compra, Locazione, o Incorporazione sia nulla, ipso jure, e volendoli quasi tali, che gli avranno venduti, o in altro modo contratti li detti Ebrei siano obbligati restituire detto terreno a que' tali per quel medesimo prezzo, che l' avranno comprato, ovvero condotto, ut supra, e questo per conservazione delle ragioni dell' Instrumento dell' Investitura di detto Terreno di Casamaro.

Idem Eminentiss: Concedit, et Mandavit ut supra.

XI. E più che vendendo alcuna il capo, che li sia per toccare alla futura Divisione si debba poi estimare ne' tempi delle Divisioni dagli Estimatozi da eleggersi dal Consiglio a quest' effetto, ed il Compratore debba supplicare all' intero montare del Capo, se avrà pagato minor prezzo, come anche il Venditore sarà tenuto restituire quel più, che avesse avuto per detto capo, ne voglia patto fatto in contrario delle parti.

Prefatus Eminentiss: D. Concedit, ed Statuit ut supra.

XII. Item, che al tempo della Divisione delle suddette Terre, una Casa sia con la teggia, ovvero senza non si possa dividere ad effetto per aver due capi, ovvero più, ma qualunque Casa comprendendo la teggia se gli abbia a consegnare un solo Capo.

XIII. **H**avendo il general Consiglio, promosso dalle notizie recate espresamente imposto il provvedere agli abusi, e disordini, che seguono circa del fabbricare, vendere e permutare in danno de' partecipanti le Case; perciò fatta unitamente riflessione all' importanza dell' affare, si è in fine preso l' expediente che segue.

Per ovviare alle false vendite, e permutate fatte da quelli, che hanno più Case si in Casumaro, come in Malaffio, e fuggono di vendere, e permutare le dette Case di Casumaro, in quelle di Malaffio, ed a conveno, ed osservano solamente, tal permuta, e vendita sino che ciascuno di essi vi prendano sotto il capo, e poi rescindano dette vendite, e permutate, o le annullano, ritornando quasi subito, ogn' uno alla proprie, il che ridonda in gravissimo pregiudizio, e danno dei partecipanti che pigliano in vestara.

Parimenti essendosi fabbricato molte Case dalla Divisione passata in qua sopra li migliori terreni, quali per lo più sono quelli, che si vendono, e permutano fintamente con falsi giuramenti, in danno notabile dei partecipanti come sopra, nè potendosi per qual si voglia provvisione, e diligenza stato trovare tali vendite, e permutate false, si determina con questa regola generale, che per l' avvenire non sia assegnato capo a qual si voglia Casa nuova, sia di chi esser si voglia, benchè fatta con licenza del generale Consiglio, e pagati li soliti Scudi quattro per la posta, quando quella, o quelle non siano state fabbricate venti anni precedenti alle divisioni, ma vadino in ventura, come fariano, se non vi fossero le dette Case.

Dichiarando, che se saranno molti Fratelli quali abbiano più Case non fabbricate per lo spazio delli detti venti anni, siano ammessi alla partecipazione delli detti Capi sotto delle medesime Case, non ostante la regola generale assegnata di sopra, quando però abbiano il Padre, che sia morto, chiamo il Quinternetto, o entro li cinque anni prossimi alle divisioni rispettivamente.

Dovrassi intanto osservare in perpetuo nelle altre Case, che si fabbricheranno con detta licenza, e pagamento, come sopra, la regola generale suddetta, e questo per levar tante collusioni, spoggetti, e simulazioni, false permutate, vendite false, e tanti altri pregiudizii, in danno de' poveri Partecipanti, a' quali avendo più volte fatta opportuna, e ben racorta riflessione il Consiglio, ha risoluto di deputare in presente Congregazione, con fedeltà piena, e libera di provvedervi, come ha preteso l' istessa di fare con la riforma dell' addotto, e corrente Capitolo, con la regola generale opportuna; restando però sempre fermo all' inteso Consiglio il Jus, e facultà di conceder simil licenza di fabbricar Case sopra detti beni; e benchè dalle concesse sia qui ne siano insorti tanti abusi, o pregiudizii, egli però ha avuto mira, ed intenzione di concederle a quelli similmente, che avranno fabbricato sopra il proprio capo toccatogli alla divisione passata, e non altrimenti.

Dichiara inoltre questa Congregazione, che alle Case di quelli Padroni, che se le sono fabbricate come sopra, sia assegnato il suo capo, mentre l' abbiano fabbricate per cinque anni almeno precedenti alle divisioni, con licenza del general Consiglio suddetto, pagata la solita posta, e la Casa sia almeno sei tarole, e ben forte, ed abitabile, quali condizioni non adempite, niuna la minima parte, li capi sotto di esse, che non avranno li suddetti requisiti vadino in ventura, come se non vi fossero le dette Case; dovranno però li Padroni di quelle provare con giuramento, per il quinternetto, ed altre prove concludenti esser state dette Case fabbricate sopra del capo toccatogli come sopra, altrimenti vadino in ventura.

Determina in oltre, che succedendo permuta vera, e reali sopra dette Case fabbricate per venti anni precedenti a detta permuta, o siano fatte di cinque anni precedenti le divisioni come sopra, abbiano il suo effetto, come essendo fuori delli detti cinque anni fabbricate debbano essere approvate dal general Consiglio; ordinando pure siano privi della detta concessione quei partecipanti i quali venduto il proprio capo toccatogli, e dappoi preso in affitto vi avessero fabbricata la Casa, quale dovrà col capo inteso andare in ventura sino a che saranno venti anni che sia fabbricata; essendo questa vera collusione.

Ma perchè le Case sia' ora erette, e fabbricate sono tante in numero, che l'una occupa il capo dell'altra, però a fine di rimediare a tale inconveniente, si approva, e conferma la determinazione in questo proposito fatta più volte dal Consiglio, cioè che in avvenire una Casa debba esser distante dall'altra Casa quindici pertiche almeno di misura di questa terra, altrimenti il capo soggetto vada in ventura.

Succedendo ancora un altro disordine di frequente, che l'Agrimensore nell'assegnare il capo ad una Casa si porta sin sotto allo stillicidio dell'altra, del qual abuso ne incorrono molte volte liti, e dissensioni; per ovviare il medesimo si stabilisce che nell'assegnare li capi sotto le Case si debbono comprendere nella misura di esse Case dall'Agrimensore le loro pertinenze, come Ara, Pozzo, Forno, Teggia, e Fenile, stando anche lontani due pertiche almeno dalli stillicidi, intendendo sempre delle Case capaci e che non vada in ventura, alle quali nel farsi assegnare i loro capi si concede la prelazione a quelli che pigliano in ventura.

S'aggiunge agli altri pregiudizii in danno de' partecipanti ancor questo non meno di quello indegno di provvisione, ed è che alcuni Padrosi delle Case nel farsi assegnare, i loro capi ricusano certa porzione di terreno, facendosigli assegnare in più pezzi; per rimovere dunque affatto simil pregiudizio, la presente congregazione viene nel seguente sentimento, cioè: Che li medesimi Padrosi debbono prendere il capo sotto la loro Casa continuamente, e non per solo, in modo, che non possono passare da un morello, ad un altro, se non per supplemento del capo, o quando siano in fine del morello, come ne anche possono pigliare il capo nel medesimo morello in più pezzi, ricusando quel terreno li toccherrebbe, e volendolo a loro elezione, lo sia però lecito eleggersi il principio nel pigliar detto capo, etiam nell'altro morello, saltando la strada, purchè nel morello proprio gli venghi dall'Agrimensore assegnato tanto terreno, quanto espone la Casa, e sue pertinenze, come Ara, Pozzo, e Forno, etc. sopra esplicate, quando queste non fossero nell'altro morello, per esser la Casa nel fine dello stesso morello, che all'ora gli si dia il compimento nel seguente morello.

XIV. E che volendo alcuna persona nelli cinque anni precedenti prossimi alla future divisioni de' detti beni, o d'alcuna di quelle, vendere, alienare, obbligare, o far patto, o promissione di vendere ad alcuna persona cosa alcuna, posta in qual si voglia de' detti testamenti, o alcuno di quelli, che tal vendizione, obbligazione, e promissione, non possa fare, se prima il venditore, o compratore non avranno ottenuto licenza dal general Consiglio col partito, ed all'ora avranno giurato ad Sancta Dei Evangelia in manibus, tactis Scripturis, tal vendizione, obbligazione, e promissione, esser senza frode, e simulazione e con intenzione di non commettere simulazione, e che contrafacendosi tal vendizione, obbligazione, e promissione, s'intendi esser nulla, e simulata, ancorchè fosse fatta con pubblico Instrumento, e col giuramento, quale in tal caso s'intende esser interposto fraudolentemente, e per forza, e paura, e cadino così il venditore, come il compratore in pena di lire venticinque d' applicarsi alla Reverenda Camera.

XV. **E** per maggiormente evitare le frodi circa le predette vendite si è stabilito, che se tal venditore tornerà dopo la divisione in possesso della Casa venduta si presenterà simulata, non mostrando realmente averla legittimamente acquistata, sotto pena che il Capo, e Casa sia devoluta alla Comunità.

XVI. Avendo la moltitudine delle Fornaci sia' sea create nelli Capi di Casumaro, e Maffino suddetti come la forma degli ordini precisi dati più volte dal general Consiglio, e conservazione istessa del loco fondo concesso ad migliorandum, per esser prima valivo, promosso li Signori Consoli pro tempore, a spiegarne dagli Eminentissimi Legati Patroni le commissioni particolari, per la dovuta osservanza degli ordini allegati dal Consiglio, e conservazione espressa, e massime dal Sig. Card. Cossini per sue lettere a dovere atturare le suddette Fornaci, condannando gl' inobedienti in pena di Scudi cinque, oltre l' espressa atturazione da farsi a loco spese, dalla passata Congregazione diligentemente lette, e ponderate; e pure vedendosi il tutto sin qui dall' avidità troppo interessata da' partecipanti affatto negletto, ed ineseguito, ha dato nuovo, ed efficace impulso alla stessa Congregazione di assolutamente ordinare, e comandare, come fa decretando, che irremissibilmente si proceda all' esecuzione delle pene espresse delli Scudi cinque, oltre l' atturamento da farsi a loro proprie spese, e che per l' avvenire non sia lecito a chi si sia sotto qual si voglia pretesto, quasto, o colore, di zavar buche nelli suddetti beni per far pietre, coppi, o altra simile moneta, nè meno Fornaci di sorte alcuna, sotto la medesima pena, senza licenza del general Consiglio, e questa non la possi dare nemmeno se non per fabbricare qualche Casa, o risarcirla, essendo tenuti quelli, che supplicarono tal licenza di giurare ad Sancta dei Evangelia in mano del Cancelliere di questo pubblico, di valersi delle medesime pietre, coppi, o altro, solo per la detta fabbrica o risarcimento, e non per altro fine; e caso che le sia concesso tal licenza (quale dovrà molto attentamente considerarse prima di darla il Consiglio non tanto per le ragioni addotte quasto pel non dar mano alla continuazione dei sopra toccati, e molti maggior danni, e pregiudizii, che potrebbero pullulare) si debba solo fare o escavare la buca, ovvero Fornace nel capo della Casa, e larga solamente una pertica in croce, e non in altra forma; dichiarando, che quando si dice della buca s' intende, che quella medesima debba essere la Fornace; incaricando poi subito quelli ai quali sarà stata concessa detta licenza di serrare, e turare, o far turare la medesima buca, o Fornace in termine di un mese dopo la cotta, e ridurla in tanto lavorativo, come prima, e ciò sotto le pene medesime, e dichiarate, oltre all' arbitrate a Signori Consoli pro tempore, e perdita della roba che si troverà cotta.

XVII. Item, che se nel tempo, o innanzi, o dopo il tempo delle dette divisioni dei detti tenimenti, che si faranno rispettivamente secondo la detta capitulatione, sarà alcuno, sia di che stato, o conditione si voglia essere, o sia, che audisca di fare ingiuria alcuna di parole, o di fatti, o minacciare alcuno delli detti uomini del Consiglio per trovarsi escluso dalle dette divisioni, e per causa delle dette capitulationi, eschli in pena di venticinque Scudi d' oro d' applicarsi alla Reverenda Camera, e di tre trani di Corda, quali si abbiano da dare in pubblico, &c.

Idea Eminentiss. D. Concedit et Jubet ut supra.

Prefata decern, et septem capitula, sive decreta concernentia divisiones, ac alia circa bona Casuaris, et Maleficorum Terræ Centi, concedimus approbamus, et confirmamus, ad ab omnibus de cetero ad usum observari jubemus. Ferracis in Castro die supradicta decima septima Mensis Novembris 1612.

HORATIUS CARD. LEGATUS.



Imprimatur

24. Decembris 1674.

SIGISMUNDUS CARD. CHISIUS LEG.

V. D. Paulus Carminatus Cleric. Regul. S. Pauli, et in Metropoli. Punit. pro Eminentiss. et Reverendiss. D. D. Cardinali Jacobo Boncompagni Archiepiscopo Bononia, et S. R. I. Principe.

Reimprimatur Vno. Genral. S. Offic. Bonon.